

Verbale del Revisore dei Conti del 13 giugno 2018 – N. 13

Parere sulla proposta di delibera della Giunta Comunale avente ad oggetto:

VARIAZIONE ALLE DOTAZIONI DI COMPETENZA E DI CASSA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 – APPLICAZIONE AVANZO ACCANTONATO

Il sottoscritto dott. Daniele Pezzoli, nominato Revisore dei Conti del Comune di Ozzero (MI) con delibera del Consiglio Comunale n. 37 del 28 dicembre 2017, con decorrenza dal 30 dicembre 2017 per il triennio 2018 – 2020, chiamato ad esprimere un parere in merito alla proposta di delibera della Giunta Comunale sopra indicata,

ESAMINATA la proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto “Variazione alle dotazioni di competenza e di cassa del bilancio di previsione 2018/2020 – Applicazione avanzo accantonato”, con la quale vengono apportate variazioni al solo esercizio 2018 che sono di seguito riepilogate:

		ANNO 2018	
ENTRATA		Importo	Importo
Variazioni in aumento	competenza	5.095,79	
	cassa	0,00	
Variazioni in diminuzione	competenza		0,00
	cassa		0,00
SPESA		Importo	Importo
Variazioni in aumento	competenza		5.095,79
	cassa		5.095,79
Variazioni in diminuzione	competenza	0,00	
	cassa	0,00	
TOTALE A PAREGGIO	competenza	5.095,79	5.095,79
	cassa	0,00	5.095,79

VISTA la documentazione acquisita agli atti dell’ufficio ed allegata alla proposta di deliberazione in oggetto indicata;

SENTITI i chiarimenti del responsabile dell’Area Amministrativo Finanziaria;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 09 del 28/03/2018 con la quale si è provveduto ad approvare il Bilancio di previsione finanziario 2018/2020;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 28/04/2017 con la quale si è provveduto ad approvare il Rendiconto dell’esercizio finanziario 2016, dal quale risulta un risultato di amministrazione pari ad euro 1.068.906,56 ripartito in parte accantonata (euro 314.104,08), parte vincolata (euro 39.616,71), parte destinata agli investimenti (euro 84.060,43) e parte disponibile (euro 631.122,34);

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 18/05/2018 con la quale si è provveduto ad approvare il Rendiconto dell’esercizio finanziario 2017 dal quale risulta un risultato di amministrazione pari ad euro 1.307.439,66 ripartito in parte accantonata (euro 446.322,45), parte

vincolata (euro 50.717,71), parte destinata agli investimenti (euro 64.786,37) e parte disponibile (euro 745.613,13);

RILEVATO che, in ossequio al punto 5.2, lettera a), 2° capoverso del principio contabile 4/2 allegato al D.Lgs. n. 118/2011, nelle more della firma del CCNL, si è provveduto ad accantonare annualmente, per ciascun anno del triennio 2016/2018, attraverso lo stanziamento in bilancio di appositi capitoli, le risorse necessarie (poi confluite, con riferimento al biennio 2016/2017, nella quota accantonata del risultato di amministrazione) nella seguente misura:

- euro 2.000,00 per l'anno 2016;
- euro 14.116,37 per l'anno 2017;

RILEVATO, inoltre, che a seguito della definitiva sottoscrizione del CCNL per il personale non dirigente del comparto Funzioni Locali per il triennio 2016-2018, avvenuta lo scorso 21 maggio, i Comuni devono recepire gli istituti a contenuto economico e normativo entro 30 giorni dalla predetta data di stipulazione (vedasi in tal senso il comma 3 dell'art. 2 del nuovo CCNL). Pertanto la busta paga di giugno 2018 dovrà contenere gli arretrati stipendiali del nuovo CCNL per il biennio 2016/2017, oltre che gli incrementi "a regime", ovvero quelli relativi al corrente anno, tutti oneri a totale carico del bilancio comunale in quanto non sono previsti finanziamenti statali.

ATTESO che la variazione riveste carattere di urgenza (art. 42 del D. Lgs. 267/2000) al fine di rispettare i termini contrattuali sopra richiamati;

VISTO l'art. 42, comma 4 e l'art. 175, comma 4 del DLGS 267/00 che consentono alla Giunta Comunale l'adozione in via d'urgenza di deliberazioni di variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio Comunale nei 60 giorni successivi, a pena di decadenza;

VISTO l'art. 175 DLGS 267/00 recante Variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione;

RICHIAMATA la delibera di Giunta comunale n. 40 del 05/04/2018 con la quale si è provveduto ad approvare il Piano Esecutivo di Gestione per gli anni 2018-2019-2020;

VISTO l'art. 187, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, che stabilisce che: *“Il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati. I fondi destinati agli investimenti sono costituiti dalle entrate in c/capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto. L'indicazione della destinazione nel risultato di amministrazione per le entrate in conto capitale che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse. I trasferimenti in conto capitale non sono destinati al finanziamento degli investimenti e non possono essere finanziati dal debito e dalle entrate in conto capitale destinate al finanziamento degli investimenti. I fondi accantonati comprendono gli accantonamenti per passività potenziali e il fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel caso in cui il risultato di amministrazione non sia sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate e accantonate, l'ente è in disavanzo di amministrazione. Tale disavanzo è iscritto come posta a se stante nel primo esercizio del bilancio di previsione secondo le modalità previste dall'art. 188”*;

VISTO l'art. 187, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 267/2000, che stabilisce che: *“l'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio di cui all'articolo 193”*;

VISTO l'art. 187, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 267/2000, che stabilisce:

“Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;

b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;

c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione determinata;

d) derivanti da entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. E' possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se l'ente non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi e ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio, compresi quelli di cui all'art. 193. L'indicazione del vincolo nel risultato di amministrazione per le entrate vincolate che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse”;

VISTE le diverse allocazioni di risorse relative alla spesa di personale;

VISTA la documentazione a supporto con la quale il responsabile dei Servizi Finanziari ha chiesto la riassegnazione dell'avanzo accantonato da destinare al bilancio di previsione 2018 per l'applicazione del nuovo CCNL, pari ad €. 5.095,79 e precisamente:

- euro 1.323,75 arretrati CCNL anno 2016;
- euro 3.772,04 arretrati CCNL anno 2017;

RILEVATO che l'Ente si trova nelle condizioni di cui agli artt. 195 e 222 del Dlgs. 267/2000 e pertanto si può procedere all'applicazione dell'avanzo accantonato e destinato;

VISTA la verifica sulla congruità degli accantonamenti nel Bilancio di Previsione 2018/20 dei Fondi per il rinnovo del CCNL, come meglio esplicitato ai punti precedenti;

VISTO l'art. 9 L. 243/12, “Equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali”;

RILEVATO che in questa sede si rende necessario altresì procedere ad una revisione degli stanziamenti di cassa;

VISTA la vigente normativa in tema di vincoli di finanza pubblica (pareggio di bilancio);

VISTO l'articolo 1, comma 468, della L. n. 232/16, come modificato dall'articolo 1, comma 785, lettere a) e b), della legge n. 205/18, che prevede che il prospetto dimostrativo del rispetto del saldo non negativo di cui all'articolo 1, comma 466, della L. n. 232/16, da allegare al bilancio di previsione degli enti territoriali, non deve considerare gli stanziamenti del Fondo crediti di dubbia esigibilità e dei Fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione;

RILEVATO che gli enti territoriali, al fine di garantire l'equilibrio di cui al richiamato comma 466, nella fase di previsione, in attuazione del comma 1 dell'articolo 9 della citata L. n. 243/12, sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un prospetto dimostrativo del rispetto del saldo, previsto nell'Allegato 9 del decreto legislativo n. 118 del 2011, vigente alla data dell'approvazione di tale documento contabile;

DATO ATTO che il prospetto in parola, come previsto dal medesimo comma 468, è stato aggiornato dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (Commissione Arconet - riunione del 17 gennaio 2018);

VISTA la Legge 232/16 ed in particolare l'art. 1 commi 463 e seguenti;

DATO ATTO che per effetto delle variazioni sopra proposte vengono comunque rispettati gli equilibri di bilancio come da prospetto dimostrativo allegato alla presente delibera;

DATO ATTO, inoltre, che il Responsabile del servizio economico-finanziario non ha segnalato al sottoscritto Revisore, ai sensi del comma 6 dell'art. 153 del D. Lgs. 267/2000 situazioni di squilibrio tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio;

VISTI i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, dal Responsabile del servizio interessato sotto il profilo della regolarità tecnica e dal Responsabile economico-finanziario sotto il profilo della regolarità contabile;

VISTO che l'art. 239 del D. Lgs. 267/2000 prevede, fra gli altri, che il Revisore rilasci specifico parere in materia di proposta di bilancio di previsione, verifica degli equilibri e variazioni di bilancio;

ESPRIME

per quanto sopra esposto, PARERE FAVOREVOLE ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. 267/2000 relativamente alla congruità, coerenza ed attendibilità della proposta di delibera della Giunta Comunale sopra indicata.

Il Revisore dei Conti

Dott. Daniele Pezzoli

